

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BISSONE

Sorveglianza del cimitero

Art. 1

Il cimitero è proprietà comunale e come tale posto sotto la sorveglianza del municipio e, per esso, della commissione sanitaria.
La custodia diretta del cimitero è affidata al custode dello stesso, sotto il controllo della commissione sanitaria.

Art. 2

L'amministrazione del cimitero è pure attribuito del municipio, al quale devono essere presentate tutte le domande per la sepoltura, posa di monumenti, lapide e croci, ed al quale devono essere versate le tasse stabilite dal presente regolamento.

Art. 3

Il custode e affossatore del cimitero è nominato dal municipio; sta in carica 4 anni ed è rieleggibile. Riceve uno stipendio annuo fissato dal Consiglio comunale.

Art. 4

In caso di morte di persona priva di assistenza o di rinvenimento di un cadavere nel territorio del comune, ogni cittadino deve informare il municipio.

Polizia del cimitero

Art. 5¹

Nel cimitero comunale sono accolte:

1. TOMBE COMUNI:

- a) le salme delle persone decesse entro la giurisdizione comunale qui domiciliate;
- b) le salme delle persone decesse fuori Comune ma qui domiciliate al momento della morte;
- c) le salme delle persone non domiciliate ma attinenti del Comune, a condizione che abbiano avuto qui domicilio.

¹ Modifica con ris CC del 17.12.1973

In casi speciali nelle tombe comuni possono essere accolte anche le persone domiciliate in altro Comune previo richiesta scritta.

2. TOMBE PRIVATE, LOCULI E OSSARI:

- a) le salme delle persone decesse entro la giurisdizione comunale e qui domiciliate;
- b) le salme delle persone decesse fuori Comune ma qui domiciliate al momento della morte.

Art. 6

L'affossatore del cimitero potrà procedere all'inumazione delle salme soltanto previa autorizzazione municipale.

Art. 7

Nessun monumento, lapide, croce od altro arredo funebre potrà essere introdotto e posato nel cimitero senza preventiva autorizzazione del municipio, sottoponendo allo stesso il relativo schizzo quotato, e senza il pagamento delle tasse dal regolamento.

In caso di infrazione il monumento, lapide, croce od altro arredamento verrà, dal municipio, fatto rimuovere a spese dell'interessato.

Art. 8

Il custode e affossatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il cimitero comunale e le sue adiacenze. Egli provvederà con sufficiente frequenza a tagliare ed a bruciare le erbe che vi crescono.

Art. 9

È vietata ogni coltivazione sopra le tombe che non sia quella di fiori od a bassi arbusti sempre verdi. Le piante sempre verdi non potranno superare l'altezza di m. 1,30 né sporgere dal terreno concesso per la sepoltura.

Art. 10

I monumenti, le lapidi ed ogni segno funebre che venissero collocati col permesso municipale, sopra le fosse delle salme accolte nel cimitero sono considerate di proprietà della famiglia dei singoli defunti. Alla famiglia stessa spetta l'obbligo della loro manutenzione. Qualora si rendessero necessarie riparazioni alle tombe e gli obbligati si rifiutassero di eseguirle, il municipio potrà, previa diffida scritta, far levare il monumento o l'oggetto caduto in deperimento. In tal caso la concessione accordata si riterrà estinta.

Art. 11

Se una concessione non viene rinnovata alla scadenza, il municipio potrà far ritirare i segni o monumenti funerari e ne disporrà, se non rivendicati nel termine di un anno dagli aventi diritto, nel modo che riterrà più confacente all'interesse del comune.

Art. 12

L'autore di qualsiasi sfregio o guasto che venisse fatto entro il cimitero sarà punito con una multa sino a fr. 50.—riservata l'azione penale.

Art. 13

Le inumazioni devono essere effettuate di giorno.
Ogni cadavere deve essere rinchiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata.
Per la sepoltura nei campi comuni sono prescritte casse di legno dolce di spessore non superiore ai 3 cm., mentre per inumazioni in tombe murate o cappelle mortuarie vanno usate casse metalliche o di legno forte. In caso di sepoltura provvisoria è fatto obbligo della cassa metallica.

Art. 14

La tumulazione nelle fosse comuni sarà fatta incominciando dalle estremità di ciascun campo e procedendo successivamente, fila per fila, in ordine progressivo, finchè ognuno dei campi di cui è suddiviso il cimitero sarà totalmente occupato.

Art. 15

Le fosse d'inumazione per salme di persone aventi più di 10 anni di età devono essere scavate ad almeno m. 1.70 di profondità con larghezza massima di cm. 80 e lunghezza massima di m. 2.00. Esse devono pure distare l'una dall'altra cm. 40.

Art. 16

Le fosse per salme di persone di età inferiore ai 10 anni devono avere la profondità di m. 1.50, la lunghezza di m. 1.60 e la larghezza di cm. 60 e distare l'una dall'altra cm. 25.

Art. 17

I monumenti, le lapidi, le croci ed altro segno funerario collocati nei posti a ridosso del muro di cinta non dovranno in alcun modo superare in altezza le copertine del muro stesso, con sporgenza massima di 25 cm.

Art. 18

Il comune non assume nessuna responsabilità per guasti arrecati da terzi ai monumenti ed alle lapidi eretti nel cimitero.

Art. 19

È concesso alla famiglia dei defunti la facoltà di far piantare sui terreni ceduti in uso per sepolture private fiori od arbusti, a condizione che gli stessi non sporgano dal limite dello spazio ceduto ed abbiano l'altezza massima di m. 1.30.

Nel caso contrario il comune si riserva il diritto previo avviso agli interessati, di farli tagliare od estirpare.

Art. 20

I rifiuti devono essere collocati nei posti appositi. Le corone appassite devono essere allontanate per cura dei famigliari.

Art. 21

Qualora tutti i membri di una famiglia decedessero senza lasciare eredi legittimi, le lapidi, i monumenti, diventeranno proprietà del comune dopo 50 anni del decesso dell'ultimo avente diritto.

Le cappelle e le tombe di famiglia non possono essere cedute a terzi senza il consenso del municipio.

La cessione è soggetta ad una tassa da pagare dal cedente e da fissare caso per caso dal municipio.

Art. 22

Nel cimitero è consentita la costruzione di tombe o cappelle mortuarie private, nel posto ad esse destinato.

Il progetto relativo dev'essere preventivamente sottoposto all'approvazione del municipio.

Art. 23

Oltre alle inumazioni ordinarie, resta per tanto autorizzata la inumazione nel cimitero in tombe a pagamento per una sola salma o per famiglia, nel posto riservato nel nuovo cimitero.

Art. 24

Tanto nei posti ceduti per uso a tempo indeterminato, quanto nelle tombe e cappelle mortuarie, hanno diritto di trovare posto le salme di persone appartenenti alla famiglia che ne ha ottenuto la concessione.

Art. 25

Solamente per casi eccezionali e previa autorizzazione municipale potrà essere accordato ad altra famiglia il permesso di deporre in cappelle o tombe di famiglia la salma di persona estranea. In tal caso i richiedenti dovranno corrispondere una tassa speciale di fr. 100.--.

Esumazioni

Art. 26

Le seumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

- a) Sono ordinarie le esumazioni derivanti da eventuale spurgo del cimitero dopo un periodo di rotazione di almeno 12 anni, oppure quelle ordinate dal municipio a seguito di estinzione delle concessioni private;
- b) sono straordinarie quelle di salme dissepolte per ordine dell'autorità giudiziaria o dal Lodevole Dipartimento dell'igiene, nonché quelle fatte a scopo di traslazione di singole salme entro il cimitero o fuori.

Art. 27

L'esumazione delle salme dev'essere preventivamente autorizzata dal Lodevole Dipartimento dell'igiene. Per il trasporto di salme fuori del comune o del cantone, sono riservate le disposizioni della legge sanitaria.

Il medico delegato deve assistere all'esumazione delle salme.

Posti al cimitero

Art. 28

Il cimitero si divide nei seguenti campi:

- campo a) nel vecchio cimitero: posto per tombe o cappelle;
- campo b) nel vecchio cimitero: posto per tombe private;
- campo c) posti comuni;
- campo d) posti comuni;
- campo e) nel nuovo cimitero posto per tombe private;
- campo f) nel nuovo cimitero posto per cappelle o tombe di famiglia e loculi.

Il campo per bambini è posto in fondo al campo c) nel vecchio cimitero.

Art. 29²

Inumazione nei campi comuni a concessione gratuita.

Durata dell'inumazione anni 12.

Diritto di circondare le fosse con siepi e recinti dell'altezza massima di cm. 30.

CAPPELLE:	fr.	12'000.--	concessione perpetua;
CAPPELLE SCOPERTE:	fr.	5'000.--	concessione perpetua;
TOMBE PRIVATE:	fr.	350.--	cadauna, concessione per 50 anni con diritto di eventuale rinnovo.
LOCULI:	fr.	1'000.--	cadauno, concessione per 50 anni con diritto di eventuale rinnovo;

² Modifica con ris CC del 17.12.1973

OSSARI:	fr.	300.--	cadauno, concessione per 50 anni con diritto di eventuale rinnovo;
MONUMENTI SOPRA FOSSE:	fr.	25.--	durata 12 anni.

Per i non domiciliati e non attinenti, le tasse di concessione del presente articolo saranno raddoppiate; per gli stessi sarà prelevata una tassa di fr. 250.-- per l'inumazione nei campi comuni.

Posa urne cinerarie su loculi e ossari fr. 100.--.

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento approvato dal Consiglio comunale, con risoluzione del 2 febbraio 1956 entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Il vecchio regolamento del 24-1.-1936 resta abrogato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Il Segretario:

F. Cozzi

B. Orsatti

La copia del presente regolamento è stata esposta all'albo comunale per il periodo di 15 giorni, e contro lo stesso non è pervenuto nessun ricorso.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

U. Orsatti

B. Orsatti

Il presente regolamento è stato approvato dal Lodevole Consiglio di Stato con risoluzione del 29 maggio 1956 riservati i diritti dei terzi.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

G. CANEVASCINI

STEFANI